

Comune di Diano Marina

PROVINCIA DI IMPERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 3

OGGETTO:

ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO – APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.

Nell'anno DUEMILADICIANNOVE addi SETTE del mese di FEBBRAIO alle ore 21:00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per trattazione argomento O.d.G. con avvisi scritti e recapitati a norma di legge e regolamento, si é riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di prima convocazione, il CONSIGLIO COMUNALE, del quale sono membri i signori:

NOMINATIVO	PRESENTE	ASSENTE
CHIAPPORI GIACOMO	X	
ZA GARIBALDI CRISTIANO	X	
FELTRIN BARBARA	X	
MANITTA BRUNO	X	
BASSO LUIGI	X	
PELAZZA ENNIO	X	
BRUNAZZI VERONICA	X	
CARPANO DAVIDE		X
NOVARO PAOLA	X	
CALCAGNO MICHELE	X	
BASSO ANGELO	X	
BORGARELLO SIMONE	X	
GHIPELLI MARCO	X	
TOTALE	12	1

Consigliere CARPANO DAVIDE ASSENTE giustificato.

Assiste quale segretario il Dr. Matteo MARINO.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dr. PELAZZA ENNIO nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione dell'Assessore al Bilancio, Avv. Luigi Basso;

VISTI:

- l'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che attribuisce autonomia impositiva ai Comuni nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica;
- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997, che attribuisce ai Comuni la potestà regolamentare generale in materia di entrate tributarie ed extratributarie;
- l'art. 53, comma 16, della L. n. 388/00 (Finanziaria 2001) che stabilisce il termine per approvare i regolamenti relativi ai tributi locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione, indicando che detti regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione;
- il decreto del Ministro dell'Interno del 07/12/2018 che ha differito al 28 febbraio 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli anni 2019/2021;
- la legge Regione Liguria n. 32 del 12.11.2014, recante il Testo Unico in materia di strutture turistico-ricettive e norme in materia di imprese turistiche;

PREMESSO CHE:

- l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «Disposizioni in materia di federalismo municipale», ha:
 - a) introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;
 - b) previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
 - c) disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;

RILEVATO che, ai sensi del medesimo art. 4, nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23 (decreto entrato in vigore il 7 aprile 2011) i Comuni possono comunque adottare gli atti ivi previsti, vale a dire il regolamento disciplinante l'imposta.

VISTO l'art. 4, comma 7 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con Legge 21 giugno 2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011 e possono, istituire o

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

CONSIDERATO che per poter incentivare e, comunque, almeno mantenere costante negli anni sul territorio la presenza turistica, occorre investire in tale ambito, migliorando ed offrendo adeguati servizi pubblici ed idonei interventi per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico ed ambientale e per la organizzazione e realizzazione di eventi culturali, e, conseguentemente un costante impegno di risorse finanziarie;

VISTA la Legge Regionale n. 32 del 12.11.2014, recante il Testo Unico in materia di strutture turistico-ricettive e norme in materia di imprese turistiche;

RICHIAMATE le delibere della Giunta Regionale n. 362 del 05.05.2017 e n. 568 del 14.07.2017;

DATO ATTO che con delibera della Giunta Regione Liguria n. 568 del 14.07.2017 è stato disposto che i Comuni della Regione Liguria che intendono introdurre l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. 23/2011, devono aderire al "Patto per lo sviluppo strategico del Turismo in Liguria", approvato con la citata delibera Giunta Regionale che, per la Regione Liguria, sostituisce a tutti gli effetti l'elenco regionale delle località turistiche;

ATTESO che il Comune di Diano Marina ha aderito al Patto per lo sviluppo strategico del Turismo in Liguria con delibera G.C. n. 185 in data 27.12.2017 e che pertanto può introdurre l'imposta di soggiorno;

RITENUTO, pertanto, sentite ed informate anche le associazioni maggiormente rappresentative di categoria dei titolari delle strutture ricettive, di istituire l'imposta di soggiorno prevista dall'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23;

DATO ATTO che occorre provvedere all'approvazione di un apposito Regolamento che, pur in assenza di una disciplina statale di attuazione, detti la disciplina dell'imposta di soggiorno;

VISTO quindi il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che tra l'altro prevede:

- che gli introiti annuali derivanti dall'applicazione dell'imposta verranno utilizzati nel modo seguente:
 - A. Almeno il 60% a seguito di accordo con le associazioni locali più rappresentative delle strutture ricettive disciplinate dalla L.R. 32/2014 e ss. mm. e ii, per la promozione dell'accoglienza, la comunicazione, la promo commercializzazione e il marketing turistico della località, anche con accordi sovracomunali per la promozione di un'area vasta, o comunque interventi e servizi ad elevata valenza turistica. Le spese possono includere anche la realizzazione di eventi e la copertura dei costi per l'ufficio di informazione e accoglienza turistica (IAT);
 - B. Al massimo per il 40% destinato direttamente dall'ente locale al miglioramento del decoro della località turistica nonché per investimenti infrastrutturali aventi valenza turistica;
- che l'imposta deve essere corrisposta in caso di pernottamento nelle strutture turistico ricettive, come individuate e definite dalla Legge Regione Liguria n.32 del 12/11/2014 e ss.mm.ii., anche se gestite in forma non imprenditoriale, sulla base delle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale, differenziate in relazione alle diverse tipologie delle strutture

ricettive come individuate dalla normativa regionale, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi nella medesima struttura ricettiva;

-che l'imposta deve essere richiesta al momento del pagamento della ricevuta/fattura fiscale emessa dal gestore ovvero dal soggetto responsabile dell'obbligo tributario;

- che il gestore deve dichiarare al Comune, entro il sedicesimo giorno successivo alla fine di ciascun mese solare, il numero di pernottamenti imponibili e di quelli eventualmente esenti o con riduzione di imposta relativi al mese precedente, specificando il numero di coloro che hanno pernottato e il periodo di pernottamento di ciascuno;

- che il versamento da parte del gestore a favore del Comune, avente ad oggetto quanto riscosso a titolo di imposta nel mese solare di riferimento, è effettuato entro il giorno 16 del mese solare successivo;

SENTITE, in varie riunioni, le Associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive situate sul territorio del Comune di Diano Marina;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione del 21/01/2019, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267 del 2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2012;

RICHIAMATO l'art. 42, 1° comma, del D.Lgs.267/2000;

UDITO l'**emendamento** presentato dall'Assessore al Bilancio, Avv. Luigi Basso, che di seguito si riporta:

“Art. 7- Obblighi tributari e gestionali comma 6

La comunicazione di cui al precedente comma 2 ed il conto della gestione di cui al precedente comma 6, debitamente compilati e sottoscritti, nonché corredati da fotocopia leggibile del documento di identità del sottoscrittore, devono essere presentati utilizzando una delle seguenti modalità:

deve essere sostituito con

La comunicazione di cui al precedente comma 2 ed il conto della gestione, di cui agli artt. 93 e 233 del TUEL, debitamente compilati e sottoscritti, nonché corredati da fotocopia leggibile del documento di identità del sottoscrittore, devono essere presentati utilizzando una delle seguenti modalità: ”

VISTI i pareri, richiesti ed espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. D.Lgs. 267/2000, rispettivamente:

- del responsabile del settore Dott.ssa Lorella Iacono “parere positivo in ordine alla regolarità tecnica”;
- del responsabile del settore Rag. Sabrina Ardissonne “parere positivo in ordine alla regolarità contabile”;

UDITI gli interventi dei Consiglieri Marco Ghirelli – che annuncia il proprio voto di astensione, Angelo Basso – che annuncia il voto di astensione del suo gruppo – Simone Borgarello – che

annuncia il proprio voto contrario, nonché la replica dell'Assessore Luigi Basso e del Sindaco, On. Giacomo Chiappori, registrati integralmente su CD depositato presso l'Ufficio Segreteria;

Nessun altro Consigliere chiede di intervenire, quindi il Presidente pone in votazione, **per alzata di mano**, l'**emendamento** presentato dall'Assessore Avv. Luigi Basso, con le seguenti risultanze finali:

Presenti n. 12 Consiglieri;
Votanti n. 12 Consiglieri;
Favorevoli n. 08 Consiglieri;
Astenuti n. 04 Consiglieri: Michele Calcagno, Angelo Basso, Simone Borgarello e Marco Ghirelli;
Contrari n. 00 Consiglieri.

Successivamente,

Il Presidente pone in votazione, **per alzata di mano**, il presente punto all'ordine del giorno così come emendato, con le seguenti risultanze finali:

Presenti n. 12 Consiglieri;
Votanti n. 12 Consiglieri;
Favorevoli n. 08 Consiglieri;
Astenuti n. 03 Consiglieri: Michele Calcagno, Angelo Basso e Marco Ghirelli;
Contrari n. 01 Consiglieri: Simone Borgarello;

In conformità,

DELIBERA

1. di istituire, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e per quanto disposto dall'art. 4, comma 7, del Dl 24 aprile 2017, n. 50, a partire dal 1° gennaio 2019, nel Comune di Diano Marina l'imposta di soggiorno e di applicarla secondo le modalità stabilite dall'allegato Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno;
2. di approvare pertanto il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno concordato con le associazioni provinciali di categoria, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, che, tra le altre cose, prevede che l'imposta deve essere quantificata in base alle tariffe approvate dalla Giunta Comunale, differenziate in relazione alle diverse tipologie delle strutture ricettive come individuate dalla normativa regionale;
3. di dare atto che con riferimento al primo anno di applicazione (2019) l'imposta sarà applicata per le sole mensilità da aprile a settembre;
4. di dare atto che il Comune di Diano Marina ha aderito al Patto per lo sviluppo strategico del Turismo in Liguria con delibera G.C.n.185 in data 27.12.2017 e che pertanto può introdurre l'imposta di soggiorno;
5. di dare atto che il gettito sarà destinato alle finalità di cui alla delibera della Giunta Regione Liguria n.362 del 05.05.2017;

6. di dare atto che il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno si applicherà a partire dal 1° gennaio 2019;
7. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sulla richiesta del Presidente, pone in votazione, **per alzata di mano**, l'immediata esecutività del presente deliberato, così come emendato, con le seguenti risultanze finali:

Presenti n. 12 Consiglieri;

Votanti n. 12 Consiglieri;

Favorevoli n. 08 Consiglieri;

Astenuti n. 03 Consiglieri: Michele Calcagno, Angelo Basso e Marco Ghirelli;

Contrari n. 01 Consiglieri: Simone Borgarello;

In conformità,

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del T.U. D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in quanto necessario per far fronte nei giusti tempi alle necessità operative.

IL PRESIDENTE
-Dr. Ennio PELAZZA-

IL SEGRETARIO COMUNALE
-Dr. Matteo MARINO-